

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 189 del 22 luglio 2025

Disposizioni in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente

Art. 1 (Oggetto)

L'articolo definisce l'oggetto della legge ovvero la disciplina dell'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante servizi di noleggio di autobus con conducente ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE), e della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

Questo articolo ha natura ordinamentale.

Art. 2 (Requisiti per l'esercizio dell'attività)

L'articolo stabilisce i requisiti che l'impresa deve avere per svolgere l'attività di noleggio con conducente di autobus ovvero:

- a) il possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada ai sensi del regolamento (CE) 1071/2009 e l'iscrizione al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) di cui all'articolo 16 del regolamento medesimo;
- b) la disponibilità di uno o più autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio previste dalla normativa europea e statale vigente in materia;
- c) disporre di aree adeguate destinate al rimessaggio degli autobus rispetto alla disponibilità dei mezzi in dotazione;
- d) disporre di personale da adibire alla qualifica di conducente.

Questo articolo ha natura ordinamentale.

Art. 3 (Avvio dell'attività)

L'articolo prevede che l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio autobus con conducente è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 al SUAP del Comune in cui detta impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale. Si prevede inoltre che qualora l'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada ai sensi del regolamento (CE) 1071/2009 e iscrizione al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) non siano state già conseguite, l'impresa presenta la SCIA ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 241/1990 corredata della relativa istanza di autorizzazione. In tal caso l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di persone e all'iscrizione al REN.

Questo articolo ha natura ordinamentale. Si attesta anche l'invarianza finanziaria ed organizzativa a carico delle Amministrazioni comunali in quanto le funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge sono già attualmente espletate dai SUAP dei Comuni.

Art. 4 (Variazioni)

L'articolo prevede che le imprese che esercitano l'attività di trasporto di viaggiatori mediante servizi di noleggio di autobus con conducente sono tenute a comunicare al SUAP, entro quindici giorni, ogni variazione di quanto dichiarato nella SCIA, anche ai fini dell'aggiornamento del registro regionale.

Questo articolo ha natura ordinamentale.

Art. 5 (Registro regionale)

L'articolo prevede l'istituzione del registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori su strada mediante noleggio di autobus con conducente presso la struttura organizzativa regionale competente che provvede alla sua tenuta ed all'invio annuale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'elenco delle imprese esercenti l'attività di noleggio autobus con conducente, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici come previsto dalla legge 218/2003.

Questo articolo ha natura ordinamentale, non comportando oneri a carico del bilancio regionale in quanto le attività connesse al registro saranno svolte con le risorse organizzative e strumentali dell'Ente. Si attesta quindi l'invarianza organizzativa.

Art. 6 (Sanzioni amministrative)

L'articolo stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle imprese che pongono in essere violazioni concernenti la regolarità del servizio e la regolarità della documentazione a bordo degli autobus impiegati. Le sanzioni vanno da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 2.000,00 secondo quanto previsto dal d.m. 11 marzo 2004 recante "Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'art. 3, della L. 11 agosto 2003, n. 218".

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Comuni ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), e sono comunicate al SUAP per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 7.

Questo articolo ha natura ordinamentale.

Art. 7

(Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività)

L'articolo prevede le eventuali ulteriori sanzioni amministrative non pecuniarie che possono essere applicate dal SUAP e che comportano la sospensione dell'attività o il divieto di prosecuzione della stessa. Anche in questo caso le sanzioni sono determinate come definite dal d.m. 11 marzo 2004.

Questo articolo ha natura ordinamentale.

Art. 8

(Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria; dalle disposizioni di questa legge non derivano oneri a carico della finanza regionale.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Art. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo stabilisce le norme transitorie e finali. In particolare la Giunta regionale determina le modalità di tenuta del registro regionale, può definire moduli standardizzati per la SCIA che le imprese devono presentare ai SUAP, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, nonché disciplinare le modalità di accertamento periodico della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente.

Viene previsto che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le imprese che a tale data già esercitano l'attività di noleggio di autobus con conducente devono presentare al SUAP la SCIA. Decorso inutilmente il termine sopra indicato i titoli abilitativi precedenti cessano di avere efficacia.

Infine si rinvia alla legge 11 agosto 2003, n. 218 per quanto non previsto dalla presente legge.

Questo articolo ha natura ordinamentale.

Art. 10

(Abrogazione)

L'articolo prevede l'abrogazione della lettera h) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche). Tale disposizione prevede che era di competenza della Provincia (ora della Regione, con il passaggio delle funzioni in materia di trasporto, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13) l'autorizzazione ai Comuni per il rilascio delle licenze per l'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con autobus. Tale disposizione era di fatto superata con la legge 218/2003 che ha liberalizzato il settore.

Questo articolo ha natura ordinamentale.